



PROVINCIA DI TORINO

COMUNE DI LA LOGGIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 33

OGGETTO:

**Eliminazione enunciazione contrastante su P.R.G.C. vigente - area "Pb2".
Non variante n. 7**

L'anno **duemiladodici** addì **dieci** del mese di **luglio** alle ore **21.10** nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Presidente del Consiglio con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione **Straordinaria** ed in seduta **pubblica** di **Prima** convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. INGARAMO Sergio - Sindaco	Sì
2. MATARAZZO Angela - Vice Sindaco	Sì
3. GRIFFA Antonella - Assessore	Sì
4. PALLOTTI Ettore - Assessore	Sì
5. ROMANO Domenico - Consigliere	Sì
6. NOCERA Giuseppe - Assessore	Sì
7. GERACE Dott. Salvatore - Presidente	Sì
8. MURARO Angela - Consigliere	Sì
9. LO GRASSO Francesco - Consigliere	No
10. PEZZOLATI Orietta - Consigliere	Sì
11. SOLA Silvio - Consigliere	Sì
	Totale Presenti: 10
	Totale Assenti: 1

Assume la presidenza del Consiglio il Sig. GERACE Dott. Salvatore.

Assiste alla seduta il Segretario Dott.ssa Caterina RAVINALE.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Relazione al Sindaco.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il Comune di La Loggia è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale, approvato con D.G.R. n. 28-2229 del 22.06.2011;

Vista la nota pervenuta in data 14.06.2012 con prot. n. 6967, (allegata in copia alla presente deliberazione sotto il n. 1 per formarne parte integrante e sostanziale), con cui la Società SIF S.p.A. proprietaria di terreni interamente ricadenti all'interno della zona "Pb2" del P.R.G.C. vigente, segnalava un'incongruenza nelle modalità attuative delle aree "Pba" e "Pb2" emergente dal confronto degli enunciati dei relativi art. 26/10 e 26/10 bis, che entrambi prevedono la dismissione dell'area S5 (n.° 8);

Richiamata la precedente propria deliberazione n. 7 del 08.03.2012 con cui si provvedeva ad accogliere ex art.17, comma 8°, lett. a) della L.R. 56/77 e s.m.i., la proposta di ripermetrazione delle aree "Pba" e "Pb2", secondo l'indicazione cartografica circa la reale consistenza delle attuali superfici catastali dei terreni ad eliminazione del contrasto tra l'enunciazione contenuta nell'art. 26/10 con quella contenuta nell'art. 26/10 bis, circa la dismissione dell'area S5 (n.° 8),

Rilevato che a seguito della ripermetrazione di cui sopra emerge che ad oggi:

- tutta la proprietà ALESSIO TUBI ricade in zona "Pba" del vigente P.R.G.C.;
- tutta la proprietà SIF ricade in zona "Pb2" del vigente P.R.G.C.;

Considerato che quanto sopra descritto ha quindi effettivamente eliminato il contrasto nelle modalità attuative attraverso la ricomposizione di entrambe le proprietà secondo le zone urbanistiche omogenee prevalenti, includendo all'interno delle stesse i reliquati di terreno con minor corpo che non avrebbero trovato altrimenti attuazione in base alle norme di area attribuite alle porzioni principali, senza che però si sia anche provveduto, a favore di maggior chiarezza, ad eliminare la relativa prescrizione attuativa non più necessaria dall'art. 26/10;

A supporto di quanto sopra indicato, si evidenzia infatti che:

- all'art. 26/10 al punto d) comma 2 delle N.T.A. si prevede per l'area "Pb2" la dismissione gratuita dell'area S5 (n.° 8);
- tale prescrizione è contenuta anche al punto d) dell'art. 26/10 bis delle N.T.A. relativo all'area "Pba";
- la dismissione, che rientra tra gli obiettivi prioritari dell'Amministrazione comunale, se non venisse inequivocabilmente ricondotta nell'ambito di un'unica area normativa, risulterebbe di difficile attuazione e renderebbe inoltre inattuabile qualsiasi richiesta di Permesso di Costruire o S.U.E. da parte della proprietà dell'area "Pb2", priva della possibilità di cedere l'area in questione;
- con la ripermetrazione approvata si è infatti attribuito ad un solo soggetto, peraltro proprietario di tutti i terreni coinvolti, l'onere di provvedere alle dismissioni di cui ai punti b) e d) dell'art. 26/10 bis delle N.T.A.;

Considerato che l'art. 17, comma 8°, lett. a) della L.R. 56/77 e s.m.i., prevede che non costituiscano varianti al P.R.G.C. *"le correzioni di errori materiali, nonché gli atti che eliminano contrasti fra enunciazioni dello stesso strumento e per i quali sia evidente ed univoco il rimedio"*;

Ritenuto pertanto opportuno per un'efficace ed univoca lettura delle previsioni attuative degli interventi urbanistici ed edilizi delle aree "Pba" e "Pb2", eliminare anche l'enunciazione contenuta nell'art. 26/10, punto d), comma 2, delle N.T.A. relativa alla dismissione gratuita dell'area S5 (n.° 8) per l'area "Pb2";

Visto il D.lgs. 18.08.2000 n. 267;

Vista la Legge Regionale 5.12.1977 n. 56 e s.m.i.;

Visto il vigente Statuto comunale;

Dato atto che, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, è stato acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica a firma del Responsabile del servizio Pianificazione e gestione del territorio, mentre non si è provveduto ad assumere il parere in ordine alla regolarità contabile, in quanto il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e/o diminuzione di entrata;

Procedutosi a votazione in forma palese, per alzata di mano, risultato accertato e proclamato dal Presidente:

Presenti n.10

Votanti n.9

Astenuti n.1 (Sola)

Voti favorevoli n.9

DELIBERA

1. Di accogliere ex art.17, comma 8°, lett. a) della L.R. 56/77 e s.m.i., la proposta di eliminazione del contrasto tra l'enunciazione contenuta nell'art. 26/10 con quella contenuta nell'art. 26/10 bis, circa la dismissione dell'area S5 (n.° 8) stralciando la "prescrizione particolare" dell'art. 26/10, punto d), comma 2, delle N.T.A. relativa alla dismissione gratuita dell'area S5 (n.° 8) per l'area "Pb2";
2. Di dare atto che di conseguenza il testo dell'art. 26/10, punto d), comma 2, delle N.T.A. vigenti deve essere riformulato come segue:
"d) Nell'area Pb2:
 1. *i terreni, già oggetto di attività estrattiva, identificati con i mappali n° 23 e 24 del F. 1 ed eventuali e successivi frazionamenti, sono soggetti a Piano di Recupero Ambientale ai sensi della L.R. 22.11.1978 n. 69;*
 2. *Il rilascio di nuovi Permessi di Costruire o l'approvazione di S.U.E. è condizionato alla dismissione gratuita della quantità di superficie a servizi per raggiungere lo standard minimo del 20% della S.t. da reperire all'interno dell'area d'intervento";*
3. Di dare mandato al Responsabile del Servizio Pianificazione e Gestione del Territorio di provvedere all'espletamento delle conseguenti procedure previste dal citato art. 17, della L.R. 56/77 e s.m.i.;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuta l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

Visto l'art.134 - 4° comma - del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Procedutosi a votazione in forma palese, per alzata di mano, risultato accertato e proclamato dal Presidente:

Presenti n.10

Votanti n.10

Voti favorevoli n.10

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

GG/ac

CC-2012-00033

In originale firmati.

IL PRESIDENTE
F.to: GERACE Dott. Salvatore

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott.ssa Caterina RAVINALE

N. 606 REG. PUBBL.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 17-lug-2012.

La Loggia, li 17-lug-2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott.ssa Caterina RAVINALE

La presente copia è conforme all'originale, per uso amministrativo.

La Loggia, li 17-lug-2012

IL SEGRETARIO COMUNALE

RESA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

ai sensi dell'art. 134 – comma 4 del D.Lgs.
18.08.2000 n. 267

10-lug-2012

IL SEGRETARIO COMUNALE

DIVENUTA ESECUTIVA

ai sensi dell'art. 134 – comma 3 del
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

IL SEGRETARIO COMUNALE